

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo comunitario «tosca de FEDEOLIVA» per beni e servizi delle classi 16, 29, 35 e 39 (domanda n. 3 467 651)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente

Marchio o segno fatto valere: I marchi comunitari e nazionali «TOSCA» per beni e servizi della classe 3 (Profumeria, olii essenziali, cosmetici, dentifrici, saponi)

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, nn. 1, lett. b), 2, lett. c), e 5 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario e dei requisiti procedurali fondamentali di cui agli artt. 43, n. 1, 73 e 74, nn. 1 e 2, dello stesso.

Ricorso presentato il 2 marzo 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (350)

(Causa T-64/07)

(2007/C 95/102)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol, Sp. z o.o. (Częstochowa, Polonia) (Rappresentante: sig.ra D. Rzążewska, consigliere legale)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— annullare integralmente la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 dicembre 2006, R 1033/2006-4;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «350» per i prodotti della classe 16

Decisione dell'esaminatore: rifiuto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: applicazione erronea del disposto dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comuni-

tario ⁽¹⁾, dato che, secondo la ricorrente, il segno «350» non è né descrittivo né privo di carattere distintivo per i prodotti indicati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 2 marzo 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (250)

(Causa T-65/07)

(2007/C 95/103)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol, Sp. z o.o. (Częstochowa, Polonia) (Rappresentante: sig.ra D. Rzążewska, consigliere legale)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— annullare integralmente la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 dicembre 2006, R 1034/2006-4;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «250» per i prodotti della classe 16

Decisione dell'esaminatore: rifiuto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: applicazione erronea del disposto dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario ⁽¹⁾, dato che, secondo la ricorrente, il segno «250» non è né descrittivo né privo di carattere distintivo per i prodotti indicati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU L 11, pag. 1).